

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2427

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1990

Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla  
pesca con reti da posta derivante

ONOREVOLI SENATORI. La pesca del pesce spada in Italia è effettuata con due sistemi di pesca: le reti derivanti e i palangari (o palangesi).

L'uso delle reti derivanti, introdotto con una certa rilevanza negli anni sessanta, si è sviluppato con consistenza negli ultimi dieci anni. Da ultimo alla pesca del pesce spada con detto sistema, praticata nel mar Tirreno e nel mar Ligure, sono adibite circa 700 imbarcazioni che impiegano (indotto a parte) circa 3.500 unità.

L'attività si è manifestata rilevante dal punto di vista economico ed occupazionale ed ha interessato soprattutto le regioni

Sicilia, Calabria, Campania e Liguria con alcune marinerie (come quelle di Bagnara Calabria e delle Isole Eolie) a essenziale vocazione per tale tipo di pesca.

Il fenomeno ha suscitato vivo allarme nelle associazioni ambientaliste, che direttamente ed attraverso i *mass media* hanno fatto pressione sull'amministrazione per l'abolizione di detto tipo di pesca, a causa delle catture accidentali (cosiddetto *by catch*) di delfini, cetacei ed altre specie marine protette.

L'amministrazione, nella duplice considerazione della salvaguardia degli *stocks* di pesce spada, la cui taglia media è andata

diminuendo negli ultimi anni, e della tutela delle specie protette, ha adottato, a partire dal luglio 1989, una serie di provvedimenti con i quali:

1) si è previsto il blocco *sine die* del rilascio di nuove licenze per reti derivanti;

2) si è vietata la pesca con dette reti nel mese di ottobre;

3) si è deciso di non concedere più finanziamenti per la costruzione di imbarcazioni da adibire a tale pesca;

4) si è interdetta la pesca in questione dal 1° novembre 1989 al 31 marzo 1990;

5) si sono conferiti tre studi (rispettivamente all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP), all'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona ed all'Acquastudio di Messina), sia per accertare la consistenza degli *stocks* di pesce spada che per studiare e verificare nuovi sistemi di calata della rete, modifiche all'attrezzo stesso ed accorgimenti tecnici di cui dotare la rete, di guisa da eliminare o ridurre al minimo il *by catch*.

È stato poi emanato il decreto ministeriale 30 marzo 1990 contenente misure di cautela (lunghezza delle reti, misura delle maglie, calata delle reti, distanza tra le reti, canali di navigazione, distanze dalla costa, zone interdette, ricercatori a bordo, eccetera). In detto decreto è stato poi previsto che l'obiettivo finale sarebbe stato l'abolizione di tale pesca nell'ambito del piano triennale 1991-1993 e della politica comune della pesca per il Mediterraneo.

Il decreto in questione è stato impugnato dalle associazioni ambientaliste innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che, con ordinanza del 10 luglio 1990, ne ha sospeso l'efficacia, dichiarando, nel

contempo, l'illegittimità dell'uso delle reti derivanti «in quanto mezzo non selettivo». Il Consiglio di Stato, cui l'Amministrazione marittima aveva fatto appello avverso la citata ordinanza, ha confermato in data 27 luglio 1990 la decisione del TAR.

Nelle more della decisione del Consiglio di Stato il Ministro della marina mercantile ha sospeso la pesca al pesce spada e alla alalunga con reti derivanti dal 18 al 28 luglio 1990.

Con successivo decreto 30 luglio 1990 il Ministro della marina mercantile ha sospeso a tempo indeterminato la pesca con le reti derivanti.

Con provvedimento urgente (decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213) si è prevista la corresponsione di una indennità ai pescatori esercitanti la pesca con reti derivanti, che hanno dovuto sospendere detta pesca in dipendenza dei provvedimenti 18 e 30 luglio 1990 del Ministro della marina mercantile.

Con il presente disegno di legge si disciplinano le necessarie misure di riconversione dell'attività di pesca verso altri sistemi, con specifico riferimento al palangaro.

Da un lato si garantisce un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle attrezzature da pesca, con esclusione dello strascico e della turbosoffiante, dall'altro si prevede un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per le spese di gestione relative all'anno 1991 in dipendenza della riconversione verso l'attrezzo palangaro. Ciò in quanto per l'esercizio di tale ultimo attrezzo le spese di gestione sfiorano le 300.000 lire giornaliere per l'approvvigionamento delle esche necessarie.

Con l'articolo 2 sono dettate le necessarie norme di copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

1. Le imbarcazioni da pesca autorizzate all'uso di rete da posta derivante sono circa 700 e sono iscritte, per la maggior parte, nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia, Calabria, Liguria, Campania e Lazio.

Sono unità che esercitano anche altri sistemi (cosiddette polivalenti), sono adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata ed hanno una stazza media unitaria valutata in circa 9 tonnellate, per complessive 6.300 tonnellate.

Tali unità imbarcano in media 4 - 5 pescatori.

2. Complessa è la quantificazione dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento. Ciò in dipendenza del fatto che le unità in questione sono adibite, oltre che alle reti derivanti, ad altri sistemi di pesca e sono generalmente polifunzionali. Da ciò deriva la difficoltà di individuare sin da questa fase un unico sistema verso cui orientare la riconversione anche in relazione alle scelte di carattere gestionale collegate al piano triennale della pesca 1991-93 e alla realizzazione dell'intero comparto anche con riferimento alla fascia costiera.

3. Per quanto riguarda il sistema palangari, di cui andrebbero dotate le 700 imbarcazioni, si ha:

a) costo dell'attrezzatura (palangaro: 5.000.000 circa per 70 per cento = 3,5 milioni + 5.000.000 circa per 70 per cento = 3,5 milioni per l'attrezzo salpangaro, per 700 imbarcazioni = 4,9 miliardi);

b) contributo alle spese (50 per cento di L. 300.000 di esche giornaliere per 200 giorni di pesca, per 700 imbarcazioni circa = 21 miliardi).

4. Per quanto riguarda il sistema di traino pelagico, di cui andrebbero dotate le imbarcazioni, si ha:

a) costo dell'attrezzatura (rete: 40 milioni circa per 70 per cento = 28 milioni, per 700 imbarcazioni = 19,6 miliardi);

b) attrezzatura per il salpamento (10 milioni circa per 70 per cento = 7 milioni, per 700 imbarcazioni = 4,9 miliardi).

Per quanto riguarda i restanti 9.500 milioni circa, si prevede che siano destinati in ragione di 13,5 milioni per imbarcazione perchè le stesse siano dotate di altre attrezzature necessarie al completamento del processo di riconversione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, per gli anni 1990 e 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, è concesso per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per le spese connesse all'uso del sistema palangaro.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Pesca marittima».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.